



PERMESSI PER DIRITTO ALLO STUDIO

ENTRO IL 15 NOVEMBRE LE DOMANDE

In scadenza il 15 novembre la presentazione delle domande per fruire dei permessi per il diritto allo studio per il 2025.

Chi può presentare la domanda?

Il beneficio riguarda docenti, educatori e personale ATA con contratto a T.I. o a T.D. fino al 31/08 o 30/06, compreso il personale in part time **la domanda va presentata**

Dove?

~~La domanda va presentata alla scuola di servizio.~~

**esclusivamente on line secondo le
apposite istruzioni**

ATTENZIONE

Per il personale che conseguirà un incarico dopo la scadenza del 15 novembre, molti USR consentono la presentazione tardiva della domanda, comunque entro 5 giorni dalla presa di servizio.

Normativa di riferimento

La normativa di riferimento è l'art. 37 del CCNL 2019/21, come integrato dai Contratti Integrativi definiti a livello regionale. La norma stabilisce il limite massimo del 3% del personale in servizio all'inizio dell'anno. La contrattazione integrativa regionale può definire i criteri di priorità, qualora le richieste superino il contingente massimo del 3%.

Perché si chiedono i permessi?

I permessi sono concessi per frequentare corsi universitari, postuniversitari, di qualificazione professionale (compresi TFA e Percorsi Abilitanti) e per sostenere i relativi tirocini ed esami. Non è prevista la fruizione dei permessi per attività di studio, salvo diversa previsione nel Contratto Integrativo Regionale. È ammessa al beneficio anche la frequenza di lezioni online, purché sia documentabile.

Come possono essere fruiti i permessi?

I permessi possono essere fruiti ad ore o per l'intera giornata e comunque il CCNL stabilisce che personale interessato ha diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza alle lezioni.

Il personale che fruisce dei permessi deve presentare alla scuola documentazione della iscrizione al corso e della frequenza delle lezioni ed esami, in caso contrario è soggetto al recupero delle retribuzioni percepite nelle ore di permesso non documentate.

La maggiore criticità nella disciplina del diritto allo studio è data dal disallineamento tra l'anno solare di vigenza del beneficio e la durata del contratto di lavoro che è invece riferita all'anno scolastico (così come la durata dei corsi è spesso legata all'anno accademico). I mesi da settembre a dicembre, spesso i più impegnativi per la frequenza dei corsi, non sono coperti dai permessi studio e laddove sussiste l'obbligo di frequenza i docenti sono costretti a ricorrere ad aspettative non retribuite. Escluso anche l'utilizzo di permessi già ottenuti nell'anno solare ma per un diverso corso, poiché la fruizione è vincolata al corso dichiarato nella domanda.